

# Il nuovo volto del bilancio

D. Lgs. 139/2015

Nuovi principi contabili OIC

## FOCUS II Costo ammortizzato

*Perugia 12 aprile 2017*




The better the question. The better the answer.  
The better the world works.

## **Il percorso normativo della riforma**

# Riferimenti normativi

## Il percorso normativo



# Riferimenti normativi

## *La direttiva europea ed il recepimento in Italia*



Direttiva UE 2013/34

*Nuove disposizioni normative in tema di  
Bilanci d'esercizio e consolidati*

- ▶ Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. 182/19 del 29 giugno 2013
- ▶ **Abrogazione delle precedenti Direttive** in materia contabile 78/660/CEE (IV Direttiva – Bilancio d'esercizio) e 83/349/CEE (VII Direttiva – Bilancio Consolidato)
- ▶ Principali obiettivi perseguiti:
  - **semplificazione**
  - **armonizzazione** contabile a livello europeo e convergenza con i principi contabili internazionali IAS/IFRS
  - **tutela** delle esigenze degli utilizzatori, con l'intento di conservare le informazioni a loro indispensabili



**D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015**

*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle società di capitali*



**D. Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015**

*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e altri istituti finanziari*

# Riferimenti normativi

## La struttura del Decreto Legislativo 139/2015

### CAPO I

DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI  
TRASPARENZA DEI  
PAGAMENTI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Contenuto Relazione
- Art. 4 – Esenzioni e Regime di equivalenza
- Art. 5 – Pubblicità e sanzioni

- Applicabilità alle imprese dei settori estrattivi e delle aree forestali
- Previsione di obblighi di trasparenza per i pagamenti effettuati vs Governi ed enti pubblici/privati a fronte di concessioni/licenze
- Obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali/consolidate sui pagamenti

### CAPO II

DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI BILANCI  
DI ESERCIZIO E  
CONSOLIDATI

- Art. 6 – Modifiche al Codice Civile**
- Art. 7 – Modifiche al D. Lgs. n. 127/1991**

- **Disposizioni per allineamento della normativa nazionale in materia di Bilancio a quella contenuta nella Direttiva**
- **I principali cambiamenti saranno illustrati nelle slide successive**

### CAPO III

DISPOSIZIONI DI  
COORDINAMENTO PER  
ALTRI PROVVEDIMENTI  
LEGISLATIVI

- Art. 8 – Modifiche al D. Lgs. n. 173/1997
- Art. 9 – Modifiche al D. Lgs. n. 38/2005
- Art. 10 – Modifiche al D. Lgs. n. 39/2010

- Adeguamento della disciplina di settore delle imprese assicurative (eliminazione conti d'ordine; modifiche ai criteri di valutazione)
- Inclusione di ulteriori soggetti sotto l'obbligo di redazione del bilancio secondo IAS/IFRS
- Ampliamento della nozione e del contenuto del giudizio di coerenza del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

- Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

- Esonero delle finanze pubbliche per gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto
- Entrata in vigore delle disposizioni a partire dagli esercizi con inizio 1° gennaio 2016

**Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2015 e si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano dall'1.1.2016**

# Riferimenti normativi

## *Imprese rientranti nel perimetro della riforma*



**Società di capitali** (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l)



**Società di persone**, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, **se i soci**, diretti o indiretti, **sono rappresentati da società di capitali**

<i>Nuovi criteri di classificazione sulla base di soglie quantitative*</i>	Microimprese	Piccole Imprese	Medie/ Grandi Imprese
<b>Totale Stato Patrimoniale</b>	fino a 175.000 €	fino a 4.400.000 €	oltre 4.400.000 €
<b>Ricavi netti da vendite/prestazioni</b>	fino 350.000 €	fino a 8.800.000 €	oltre 8.800.000 €
<b>Numero medio dipendenti</b>	fino a 10 unità	fino a 50 unità	oltre 50

\* Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che alla data di chiusura dell'esercizio soddisfano almeno **due dei tre criteri stabiliti**

## Sintesi degli impatti

# Sintesi dei principali cambiamenti

## Un quadro sinottico delle novità introdotte dal Decreto 139/2015

Introduzione principio della **rilevanza**, sancito dall'art. 2423.  
Revisione **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**: si elimina il concetto di «funzione economica», troppo soggettivo, per lasciare spazio al concetto di «sostanza dell'operazione o del contratto».

**Applicazione retroattiva** con rideterminazione degli effetti nei saldi comparativi.

Alcune **modifiche alle voci e criteri di valutazione semplificati**.  
Introduzione di semplificazioni per le Micro-Imprese

**Incremento delle soglie quantitative** al disotto delle quali non è obbligatorio redigere il bilancio consolidato, con obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico.  
**Modifiche ad alcuni criteri** di contabilizzazione e rappresentazione



**Modifica della rilevazione in contabilità**, introduzione dell'**hedge accounting** e della misurazione al **Fair Value** e del **Costo Ammortizzato**.

Ampliamento dell'informativa in tema di strumenti finanziari derivati

**Eliminazione** dallo SP dei **costi di pubblicità e costi di ricerca**.  
**Modifica** tempo massimo di **ammortamento dell'Avviamento**  
Modifiche al trattamento delle **Azioni Proprie** e delle **Partecipazioni ad Equity**.

**Aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico**.  
Eliminati conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale, pur mantenendo la *disclosure* in Nota Integrativa, arricchita nei contenuti e rinnovata nelle informative  
**Eliminate le voci destinate alle partite straordinarie**

Introduzione del **Rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori di Bilancio** (modificato art. 2423 e introdotto nuovo art. 2425-ter – Rendiconto finanziario).

# Cosa significa per un'azienda

---

- ▶ Comprensione degli impatti e decisioni in merito alla prima applicazione
- ▶ Riesposizione dati per esercizio 2015
- ▶ Impatto nuovi principi sulle transazioni sorte nel 2016
- ▶ Redazione del Bilancio 2016

# Cosa significa per un'azienda: gli scenari

---

1

Società Italiana che già predisporre reporting package IFRS

2

Società Italiana che predisporre il bilancio consolidato

3

Società Italiana che non predisporre il bilancio consolidato

# Cosa significa per un'azienda

## 1. Comprensione degli impatti/Decisioni in merito alla prima applicazione

---

1

### Società Italiana che già predispose reporting package IFRS

- Beneficerà delle informazioni contabili già disponibili (es derivati/costo ammortizzato..)
- Possibilità concreta di allinearsi al reporting package, ma non è obbligatorio

2

### Società Italiana che predispose il bilancio consolidato

- Livello di analisi preliminare deve coprire, oltre alla capogruppo, tutte le società controllate italiane ed estere
- Utilizzo di chek list/ questionari per raccogliere le informazioni
- Valutazione delle modalità di transizione

3

### Società Italiana che non predispose il bilancio consolidato

- Livello di analisi preliminare sarà gestito a livello di singola società
- Utilizzo di chek list/ questionari per raccogliere le informazioni
- Valutazione delle modalità di transizione

# Cosa significa per un'azienda

## 2. Riesposizione dati per esercizio 2015

---

1

### Società Italiana che già predispose reporting package IFRS

- Se i valori dell'attuale reporting package sono pienamente compatibili con i nuovi principi, si dovrà riclassificare il reporting package 2015 secondo i nuovi schemi di bilancio

2

### Società Italiana che predispose il bilancio consolidato

- Dopo aver compreso gli impatti e le modalità di prima applicazione, sarà necessario riclassificare le informazioni contabili del 2015 secondo i nuovi schemi. Questo potrebbe significare solo riclassifiche o anche rettifiche.
- La riesposizione dei saldi 2015 riguarderà il bilancio consolidato, della capogruppo e delle controllate
- Ai fini del consolidato potrebbe essere necessario inserire nell'ERP i nuovi saldi iniziali

3

### Società Italiana che non predispose il bilancio consolidato

- La riesposizione dei saldi 2015 riguarderà il bilancio stand alone

# Cosa significa per un'azienda

## 3. impatto nuovi principi sulle transazioni sorte nel 2016

---

1

### Società Italiana che già predispone reporting package IFRS

- Nell'ipotesi di allineamento al reporting package, si procederà in continuità rispetto a quanto si contabilizza nel reporting package
- Eventuali deviazioni devono essere trattate ex novo

2

### Società Italiana che predispone il bilancio consolidato

- Le transazioni avvenute dal 1 gennaio 2016 non beneficiano di nessuna deroga, quindi è necessario rivedere manuale contabile/istruzioni da mandare alle società del gruppo italiane e/o estere
- Inviare nuovo set di reporting package

3

### Società Italiana che non predispone il bilancio consolidato

- Le transazioni avvenute dal 1 gennaio 2016 non beneficiano di nessuna deroga, quindi è necessario rivedere trattamento contabile per alcune transazioni (esempio costo ammortizzato per finanziamenti sorti nel 2016 o derivati sottoscritti nel 2016)

# Cosa significa per un'azienda

## 4. Redazione del Bilancio 2016

---

1

Società Italiana che già predispone reporting package IFRS

- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario

2

Società Italiana che predispone il bilancio consolidato

- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario

3

Società Italiana che non predispone il bilancio consolidato

- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario

# Aggiornamento principi contabili nazionali

## Quadro principi in revisione

---

Principio Contabile	Tematica
OIC 15	Crediti
OIC 19	Debiti
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 9	Svalutazione per perdite durevoli
OIC 29	Cambiamento principi contabili, correzione errori, eventi successivi
OIC 31	Fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto
OIC 32	Strumenti finanziari derivati
OIC 10,12,14,18	Rendiconto finanziario, Schemi di bilancio, Disponibilità liquide, Ratei e risconti
OIC 17,20,21,28	Consolidato e PN, Titoli, Partecipazioni, Patrimonio netto
OIC 13,23	Rimanenze, Lavori in Corso
OIC 25,26	Imposte sul reddito, Operaz. in valuta
<b>OIC 11</b>	<b>Framework</b>

# Rilevazione dei crediti e debiti e dei titoli al costo ammortizzato

# CREDITI & DEBITI

# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Crediti, Debiti: la norma*

---

### ▶ CC Art 2426 «*criteri di valutazione*»

#### **Comma 1**

- punto 8) *i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;*

#### **Comma 2** (per la definizione si fa rinvio agli IFRS)

*Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.*

### ▶ D Lgs 139/15 Art 12 secondo comma – Deroga

*Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1) (immobilizzazioni), 6) (avvimaento) e 8) (crediti e debiti), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. MENZIONE IN NOTA INTEGRATIVA*

# Sintesi dei principali cambiamenti

## Crediti, Debiti: la norma

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Costo ammortizzato</b>	<b>Assenza</b> di riferimenti	Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39)
 <b>Valutazione al Costo Ammortizzato</b>	Valutazione delle poste di bilancio di riferimento non prevede il criterio del costo ammortizzato	Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti tenuto conto del <b>fattore temporale</b> e per i crediti del presumibile valore di realizzo. Esonero facoltativo per le piccole società.

# Sintesi dei principali cambiamenti

*Crediti, Debiti: i principi*

---

- ▶ OIC 15 – Crediti
  
- ▶ OIC 19 – Debiti
  
- ▶ OIC 20 – Titoli di debito

# Sintesi dei principali cambiamenti

*Crediti, Debiti: i principi*

---

- ▶ Ambito di applicazione ed esclusioni
- ▶ Regole per la rilevazione iniziale al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale
  - ▶ *costi di transazione*
  - ▶ *tasso interesse effettivo*
  - ▶ *attualizzazione e trattamento componente attuariale*
- ▶ Svalutazione dei crediti
- ▶ Confermata disciplina per la derognition
- ▶ Semplificazioni per società che redigono il bilancio in forma abbreviata
- ▶ Regole di FTA

# Approfondimenti

## *Crediti, Debiti: i principi*

---

### Applicazione

- ▶ Sia finanziari che commerciali – criterio di destinazione (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria dell'impresa
- ▶ Il criterio del costo ammortizzato può NON essere applicato ai crediti (par. 31) ed ai debiti (par 41) se gli EFFETTI sono IRRILEVANTI (ai sensi del CC art 2423 comma 4). Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:
  - ° i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi, tipicamente quelli di natura commerciale) o se i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.
  - ° i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

# Approfondimenti

## *Crediti, Debiti: i principi*

---

### Esenzione

- ▶ Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c. – *Bilanci in forma abbreviata e microimprese*) possono continuare a valutare crediti e debiti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo ammortizzato

# Approfondimenti

## *Crediti, Debiti: definizioni*

---

### Definizioni

#### ▶ COSTO AMMORTIZZATO

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. (IAS 39 par. 9)

#### ▶ TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

E' un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il TIE è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. (IAS 39 par. 9).

#### ▶ VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO per i crediti

Rimane il criterio della rappresentazione al netto del fondo svalutazione crediti (indicatori di perdita – valutazione per singolo credito e/o per portafoglio con caratteristiche di credito simili).  
Valutazione di eventuale presenza di assicurazioni del credito.

# Approfondimenti

## *Crediti, Debiti: definizioni*

---

### Rilevazione iniziale

#### ▶ VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE

Il valore di iscrizione iniziale deve essere rappresentato dal valore nominale del credito o del debito, rettificato per tener conto del fattore temporale attraverso appunto il processo di attualizzazione, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e tenendo conto (in diminuzione o aumento) degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito o il debito.

#### ▶ COSTI DI TRANSAZIONE

I costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo, che implica che siano in sostanza ammortizzati lungo tutta la durata attesa del credito o debito.

Introduzione della differenza tra DIRETTI (*ex controparte contrattuale*) ed INDIRETTI (*ex soggetti terzi*)

# Approfondimenti

## *Crediti, Debiti: definizioni*

---

### Rilevazione iniziale

- ▶ TIE – tasso di interesse effettivo

Il TIE è calcolato al momento della rilevazione iniziale e ed è poi utilizzato (invariato) per le valutazioni successive. E' rappresentato dal tasso interno di rendimento, costante lungo l'arco temporale, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito / debito ed il suo valore di rilevazione iniziale.

Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del TIE si tengono in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di anticipazioni se previste contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi). Di norma non sono ricomprese nel calcolo di interesse effettivo le perdite su crediti futuri (eccezione se le perdite ad esempio sono riflesse nel valore iniziale acquisito per un credito acquistato ad un prezzo inferiore al nominale).

# Approfondimenti

## *Crediti, Debiti: definizioni*

---

### Rilevazione iniziale

▶ TIE – confronto con i tassi di mercato

In sede di rilevazione iniziale occorre tuttavia anche porre a confronto il TIE «interno» calcolato con i tassi di interesse di mercato; se significativamente differenti, i tassi di interesse di mercato devono essere utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione di quest'ultimi.

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito.

Il costo ammortizzato e l'attualizzazione possono non essere applicati se gli effetti derivanti sono **irrilevanti**

# Approfondimenti

*Rilevazione iniziale: con attualizzazione*

---

Il valore di iscrizione iniziale («**VI**») sarà dato da:

<b>Tasso Contrattuale non significativamente ≠ Tasso Mercato</b>	<b>Tasso Contrattuale significativamente ≠ Tasso Mercato</b>
<b>non attualizzo</b>	<b>attualizzo</b>
<b><math>VI = VC \pm \text{costi di transazione}</math></b>	<b><math>VI = VA \pm \text{costi di transazione}</math></b>

con VC = valore contrattuale del credito o del debito

con VA = la somma dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito attualizzati al Tasso Mercato.

# Approfondimenti

*Rilevazione iniziale: con attualizzazione – cont.*

---

## Componente derivante da attualizzazione

### Crediti/debiti commerciali

la componente determinata come differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore a termine **va rilevata come provento/onere finanziario lungo la durata del credito/debito** utilizzando il criterio del TIE

### Crediti/debiti finanziari

la componente determinata come differenza tra disponibilità liquide erogate/ricevute e valore dei flussi finanziari futuri (tenuto conto dell'attualizzazione) **va rilevata come provento/onere finanziario nell'esercizio salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura**

# Approfondimenti

## Crediti, Debiti: i principi

### Valutazione successiva

- ▶ Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti o dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio prevede:
  - 1) partire dal valore iniziale del credito o del debito (determinato con il criterio del costo ammortizzato)
  - 2) aggiungere l'ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
  - 3) sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
  - 4) (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti
  - 5) considerando le eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi (devono essere riflesse nel calcolo)

Il TIE determinato in sede di rilevazione iniziale NON è successivamente ricalcolato e rimane in applicazione fino alla estinzione del credito / debito

**Salvo il caso in cui il tasso nominale sia variabile e parametrato al mercato!**  
*In tal caso ad ogni «fixing» che fa la controparte contrattuale*

# Approfondimenti

## *Crediti, Debiti: i principi*

---

### Valutazione successiva

#### ▶ SVALUTAZIONI

Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Nella stima del fondo si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.

Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite: a) analisi dei singoli crediti b) stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio c) processo di valutazione forfettario qualora sia possibile raggruppare i crediti per classi omogenee.

L'accantonamento al fondo svalutazione deve tener conto degli effetti relativi alla presenza di garanzie o assicurazioni.

# Approfondimenti

## Valutazione successiva

---

Il procedimento:

1	partire dal valore iniziale del credito o del debito
2	aggiungere l'ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
3	sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
4	(per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti

- Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo.
- Il **TIE** determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito (eccezione: tasso nominale variabile e parametrato al mercato)

# Approfondimenti

## *Crediti, Debiti: i principi*

---

### Valutazione successiva

#### ▶ ESTINZIONE ANTICIPATA

Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell'ambito della stima iniziale dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi ed oneri finanziari.

**TITOLI**

# Sintesi dei principali cambiamenti

*Titoli: la norma*

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 <b>Costo ammortizzato</b>	<b>Assenza</b> di riferimenti	Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39)
 <b>Valutazione al Costo Ammortizzato</b>	Valutazione delle poste di bilancio di riferimento non prevede il criterio del costo ammortizzato	Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli. Per quelli del circolante è il metodo per determinare il costo da confrontare con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. Esonero facoltativo per le piccole società.

# Sintesi dei principali cambiamenti

*Titoli: i principi*

---

- ▶ Ambito di applicazione ed esclusioni: titoli di debito
- ▶ Metodo di valutazione:
  - ▶ Titoli immobilizzati
  - ▶ Titoli circolante
- ▶ Regole per la rilevazione al costo ammortizzato
  - ▶ *costi di transazione*
  - ▶ *tasso interesse effettivo*
- ▶ Definizione del valore desumibile dall'andamento di mercato
- ▶ Regole di FTA

# Approfondimenti

## *Titoli: i principi*

---

### Tipologie

Tutti quei titoli che attribuiscono al possessore un diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta nella gestione della società che li ha emessi.

(titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché titoli a questi assimilabili).

# Approfondimenti

## *Titoli: i principi*

---

### Classificazione

La classificazione nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato dipende dalla destinazione del titolo.

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono nelle immobilizzazioni, gli altri nel circolante.

Si considerano, ai fini della valutazione della destinazione, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale (management intent) e l'effettiva capacità dell'azienda di detenerli per un periodo prolungato di tempo.

# Approfondimenti

*Titoli: i principi*

---

## Valutazione

- ▶ Titoli immobilizzati  
costo ammortizzato (con svalutazione per perdite durevoli di valore)
  
- ▶ Titoli circolante  
minore tra costo (=costo ammortizzato) e valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato



Valgono le definizioni ed i criteri già illustrati con riferimento a crediti e debiti

# PRIMA APPLICAZIONE

# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Prima Applicazione delle nuove disposizioni: la norma*



Decorrenza

Le nuove disposizioni **si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016**

Le disposizioni transitorie prevedono che (art 12 secondo comma D Lgs139/15):

### **Costo ammortizzato**

Facoltà di non applicarlo alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (crediti, debiti e titoli immobilizzati)

### **Ammortamento avviamento**

Facoltà di non applicare le nuove regole alle componenti delle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio

Resta quindi da definire come dovranno essere trattati tutti gli altri cambiamenti di principio in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/15

**Riformulazione dell'OIC 29** per la definizione del trattamento della prima applicazione dei nuovi principi (ex lege ed ex nuovi OIC)

# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi*

---

- ▶ Disposizioni indicate nei singoli principi di riferimento, con rimandi all'OIC 29
- ▶ OIC 29 detta le regole generali per cambiamenti di principio (e correzione errori)
  - ▶ Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:
    - è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o
    - è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili)
  - ▶ I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili dovrebbero essere contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari.

# Sintesi dei principali cambiamenti

*Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi*

---

- ▶ Effetti cambiamento principio contabile:
  - ▶ gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati **retroattivamente** sul saldo d'apertura del **patrimonio netto** e
  - ▶ ai soli fini comparativi: rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (1.1.2016 = 31.12.2015)

# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi*

---

### ▶ Effetti cambiamento principio contabile:

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore della componente (crediti/debiti/titoli) iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente con i vecchi principi ed il valore ricalcolato al costo ammortizzato sono imputati agli UTILI e PERDITE PORTATI A NUOVO, al netto dell'effetto fiscale.

Ai fini del comparativo si evidenzieranno separatamente:

- ▶ negli utili e perdite portati a nuovo del PN l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (comparativo = 1.1.2015)
- ▶ nel risultato dell'esercizio precedente (comparativo 2015) la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi*

---

- ▶ Bilanci in forma abbreviata e microimprese

Se si opta per l'applicazione del costo ammortizzato, si applicano le indicazioni dei novi OIC anche in tema di Prima applicazione

# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi*

---

- ▶ Effetti cambiamento principio contabile
  - ▶ Eccezioni all'applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l'effetto pregresso (dell'esercizio precedente o cumulativo) o è eccessivamente oneroso. In questi casi:
    1. se non è possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente la società non deve presentare i dati comparativi rettificati (si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso ed effettua solo la rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto)
    2. se anche la 1. non è perseguibile (ossia difficoltà a determinare anche effetto cumulativo) la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile (se = esercizio in corso >> applicazione prospettica)

# Sintesi dei principali cambiamenti

*Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi*

---

## RINEGOZIAZIONE FINANZIAMENTI

Par 73 OIC 19: *Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'OIC 6), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.*

### IN PRATICA:

- prima analisi qualitativa sui termini contrattuali (cambio covenant/garanzie)
- poi analisi quantitativa (cambio tassi/durata/parziale rimborso, e anche test del 10% ex IAS 39 *tra valore economico del vecchio e nuovo debito*) per valutare se siamo in presenza di:

RISTRUTTURAZIONE - NUOVO DEBITO (*extinguishment del vecchio*)

RINEGOZIAZIONE – mero «allungamento» delle scadenze

*Nel primo caso sussiste un beneficio significativo del debitore*

# NOTA INTEGRATIVA

# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Informativa*

---

- ▶ Disposizioni indicate nei singoli principi di riferimento
- ▶ Principio della «irrilevanza» - art 2423 comma 4  
*fa riferimento anche all'informativa*
- ▶ Ove rilevante:
  - TIE e scadenze
  - crediti e debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento e incasso
- ▶ Applicazione della DEROGA ex art 12

# Sintesi dei principali cambiamenti

## *Informativa*

---

- ▶ Bilanci in forma abbreviata

Se si opta per l'applicazione del costo ammortizzato, si applicano le indicazioni dei nuovi OIC anche in tema di informativa

# Esemplificazioni



# Costo ammortizzato

## Esempio 1 finanziamento passivo

DATI		
C	Importo finanziamento	1.000
n	Numero rate	1
ia	Tasso nominale annuo*	1%
dc	Up-front fee	0
ct	Costi advisor	50
ie	Tasso interesse effettivo	2,1%
im	Tasso interesse mercato	1,2%

- ▶ \* in assenza di altre commissioni o differenze (dc) il tasso complessivo desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso nominale

# Costo ammortizzato

## Esempio 1 finanziamento passivo

### SVOLGIMENTO

Anno	Valore iniziale SP	Oneri finanziari a CE (ie)	Interessi pagati con la rata/cedola	Differenza a CE	Quota capitale rimborsata	Valore finale SP
	a	$b = a \times ie$	c	$d = b - c$	$e = R - c$	$f = a + d - e$
1	950*	19,6	10,0	9,6	0	960
2	960	19,8	10,0	9,8	0	969
3	969	20,0	10,0	10,0	0	979
4	979	20,2	10,0	10,2	0	990
5	990	20,4	10,0	10,4	1.000	0
tot.				50,0	1.000	

\* valore iniziale all'anno 1 è pari a:  $C - (dc + ct) = 1.000 - 0 - 50$

# Costo ammortizzato e attualizzazione

## Esempio 2 finanziamento passivo

DATI		
C	Importo finanziamento	1.000
n	Numero rate	1
ia	Tasso nominale annuo*	1% ←
dc	Up-front fee	0
ct	Costi advisor	50
ie	Tasso interesse effettivo	6,4%
im	Tasso interesse mercato	5% ←

- ▶ \* in assenza di altre commissioni o differenze (dc) il tasso complessivo desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso nominale

# Costo ammortizzato ed attualizzazione

## Esempio 2 finanziamento passivo

### SVOLGIMENTO°

Anno	Valore iniziale SP	Oneri finanziari a CE (ie)	Interessi pagati con la rata/cedola	Differenza a CE	Quota capitale rimborsata	Valore finale SP
	a	$b = a \times ie$	c	$d = b - c$	$e = R - c$	$f = a + d - e$
1	777*	49	10	39	0	816
2	816	52	10	42	0	858
3	858	54	10	44	0	902
4	902	57	10	47	0	950
5	950	60	10	50	1.000	0
tot.				223	1.000	

\* valore iniziale all'anno 1 è pari a:  $VI = VA - (ct) = 827 - (50)$  ° NB. Lo «svolgimento» non esplicita gli effetti della rilevazione della differenza tra disponibilità liquide ricevute e valore dei flussi finanziari (tenendo conto dell'attualizzazione) al momento della rilevazione iniziale. Tale differenza andrebbe rilevata in bilancio come descritto a pag.53.